



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 30 del 21/03/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9;
- il D.L. 08/03/2020, n. 11;
- il D.L. 09/03/2020, n. 14;
- il D.L. 17/03/2020, n. 18;

Visti i seguenti D.P.C.M. recanti “*Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6*”:

- Il D.P.C.M. 23/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020);
- Il D.P.C.M. 25/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2020);
- Il D.P.C.M. 01/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 52 del 01/03/2020);
- Il D.P.C.M. 04/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 55 del 04/03/2020);
- Il D.P.C.M. 08/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 59 del 08/03/2020);
- Il D.P.C.M. 09/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 62 del 09/03/2020);
- Il D.P.C.M. 11/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 64 del 11/03/2020);

Considerato che a fronte dell'evolversi della situazione epidemiologica sono stati emanati una serie di provvedimenti che hanno gradualmente rafforzato la portata delle disposizioni miranti a limitare il rischio di trasmissione del virus COVID-19;

Rilevato che l'osservanza delle disposizioni anzidette ha determinato, tra l'altro, il progressivo concentrarsi degli acquisti di beni e servizi da parte della cittadinanza, durante le ore mattutine e nelle prime ore del pomeriggio si è potuto osservare che, in ragione di tali comportamenti

- a partire dalle ore 18:00 vi è una progressiva riduzione della frequentazione della città da parte dei cittadini;

- diversi esercizi commerciali hanno già scelto volontariamente di modificare i loro orari di apertura negli orari pomeridiani;

Considerato, che sia gli stessi commercianti che le forze di Polizia hanno evidenziato comportamenti elusivi da parte di alcuni cittadini che più volte nell'arco della stessa giornata si sono recati presso esercizi commerciali per acquisti di modestissima rilevanza.

Considerato, inoltre, il rischio potenziale di consumazione di reati contro il patrimonio, in danno degli esercizi commerciali aperti e che dopo le ore 18,00 risultano operare in contesti isolati e privi di frequentazioni;

Ritenuto che gli spontanei comportamenti innanzi indicati di acquirenti e parte dei commercianti, possono essere sostenuti e generalizzati mediante un provvedimento di contenimento degli orari di apertura di tutti gli esercizi commerciali attualmente aventi titolo allo svolgimento delle attività, ai sensi dei citati D.P.C.M., oltre che in funzione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza sopra indicate, anche quale misura ispirata ad ulteriormente favorire la limitazione degli spostamenti e della circolazione di cose e persone, al fine di contenere la diffusione del virus e delle occasioni di contagio;

Tenuto conto, inoltre, che le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative, produttive e commerciali, adottate con i provvedimenti innanzi citati dalle superiori Autorità, consentono una programmazione e una effettuazione degli acquisti da parte dei cittadini durante la settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi;

Valutato che la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi favorisce, in continuità con quanto disposto dalle vigenti normative

nazionali e regionali, la permanenza dei cittadini nelle proprie abitazioni, così da ridurre ragionevolmente i possibili rischi di contagio;

Sentiti, nella riunione in call conference del 20 marzo 2020, i componenti del Centro Operativo Comunale e registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi;

Visto l'art. 50 comma del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ORDINA

A far data dal giorno 22 marzo e sino al giorno 29 marzo 2020, che nei giorni feriali è disposta:

- la limitazione dell'orario di apertura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dei citati D.P.C.M., dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fatta eccezione per gli esercizi di vendita al dettaglio di fitofarmaci e prodotti per l'agricoltura i quali potranno anticipare l'apertura alle ore 06:00 nonché per gli impianti di distribuzione di carburanti i quali potranno posticipare la chiusura alle ore 19,00.
- Che gli esercenti di tutte le attività commerciali al dettaglio garantiscano, con proprio personale, a regolamentare afflusso alle loro attività secondo quanto previsto dai citati DPCM.
- Che le Farmacie e le Parafarmacie potranno rimanere aperte al pubblico fino alle ore 20,00.

Nelle domeniche 22 e 29 Marzo 2020 è disposta:

- la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dei citati D.P.C.M., incluse le rivendite di tabacchi, nonché di quotidiani e periodici. E' fatta eccezione per Farmacie e distributori di carburanti che si atterrano agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;
- la sospensione della vendita al pubblico delle attività artigianali di produzione e vendita alimentari.

E' fatta salva la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle vigenti disposizioni ad essa applicabili.

Con riserva di ulteriormente prorogare la durata delle innanzi misure in ragione dell'andamento dell'emergenza da contagio COVID-19 coronavirus.

DA ATTO

Che a carico dei trasgressori è applicabile la sanzione prevista dai richiamati disposti normativi ovvero, *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione di cui all'art. 650 del Codice Penale (art. 3, comma 4, D.L. 23/02/2020, n. 6)”*.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale, per le azioni di vigilanza sull'osservanza del presente Provvedimento.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'albo Pretorio Comunale;

- sul sito web Comunale.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO

Dott. Domenico Nisi